

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

98° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazioni e modifiche della legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o di enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi» (1248-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 19
BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato 19

«Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnova-

bili di energia» (2507), approvato dalla Camera dei deputati

«Disposizioni concernenti il cofinanziamento Cee del programma di metanizzazione del Mezzogiorno» (2558), di iniziativa del senatore Tagliamonte

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 19, 21, 22 e *passim*
ALIVERTI (DC) 21
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato 20, 23
GIANOTTI (PCI) 19, 21, 23
MANCIA (PSI), relatore alla Commissione ... 22
PONTONE (MSI-DN) 20
VETTORI (DC), relatore alla Commissione .. 20

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazioni e modifiche della legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi» (1248-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Integrazioni e modifiche della legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta anti-meridiana.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Amministrazione straordinaria)

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Amministrazione straordinaria). -

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto

l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui

all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti».

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 3:

Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21
della legge n. 576 del 1982)*

1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole da: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» fino a: «entro

il 30 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno».

2. All'articolo 5, primo comma, lettera *b*), della citata legge n. 576 del 1982, dopo le parole: «ed il presidente del collegio sindacale» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio».

3. Il secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 576 del 1982, è sostituito dai seguenti:

«I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni».

4. All'articolo 10 della citata legge n. 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

«Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo».

5. All'articolo 21 della citata legge n. 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

«L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unità».

Ricordo che tale articolo 3 corrisponde (con diversa formulazione dei commi 1 e 2 e con l'aggiunta dei commi 3, 4 e 5) all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO II

IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI:
CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ATTI
COMPIUTI CON SOCIETÀ DI GRUPPO

Art. 4.

(Partecipazioni di controllo)

1. Le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall'articolo 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. La connessione tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata può risultare da un programma di attività richiesto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla società controllante.

3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive del Consiglio n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973 e n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni)

1. Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata. La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già

posseduta, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera de deputati:

Art. 6.

(Poteri attribuiti all'ISVAP)

1. Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perchè l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

2. Nel caso in cui l'impresa o l'ente non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativi e all'andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perchè l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

5. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli

elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

Metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Obbligo di redazione del bilancio consolidato)

1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo.

2. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrisponde all'articolo 7 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Verifica del bilancio consolidato)

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

*(Comunicazione delle partecipazioni al capitale
di imprese ed enti assicurativi)*

1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale.

2. Ai fini del calcolo del limite percentuale di cui al comma 1, per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto. Si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonchè delle azioni o quote possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

a) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni o quote;

c) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonchè di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata.

6. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se

questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

7. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi)

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo.

2. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione nè dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali

non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 11:

Art. 11.

(Autorizzazioni e comunicazioni)

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP; l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri

per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 12:

Art. 12.

(Protocolli di autonomia)

1. L'ISVAP è abilitato a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese o degli enti assicurativi una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare, la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa o dell'ente assicurativo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 10 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Richiesta di dati e notizie)

1. L'ISVAP può richiedere alle imprese e agli enti assicurativi e alle società ed enti di qualsiasi natura che partecipano ad essi direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero per interposta persona, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonché di altri dati a loro

disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di imprese o enti assicurativi di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, e in ogni caso quando la partecipazione superi i limiti di cui all'articolo 9, le generalità dei fiducianti.

3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

4. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Convocazione degli azionisti)

1. L'ISVAP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa o ente assicurativo, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque per interposta persona, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

Metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

*(Operazioni con soggetti controllanti
e con società da questi controllate)*

1. Le imprese o gli enti assicurativi devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno

indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì le modalità delle comunicazioni.

3. L'ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'impresa o all'ente notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati può essere reiterata una sola volta.

4. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all'impresa o all'ente assicurativo, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Metto ai voti l'articolo 15 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, è punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire 4 milioni a lire 50 milioni.

3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato più grave.

4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. La violazione degli obblighi prescritti dall'articolo 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, è punita con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Imprese di riassicurazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese e agli enti autorizzati all'esercizio della riassicurazione.

Metto ai voti l'articolo 17 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Norme transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese o degli enti assicurativi all'ISVAP delle partecipazioni superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 5, comma 2, già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero.

2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in un'impresa o ente assicurativo in misura superiore al 2 per cento del capitale, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.

Metto ai voti l'articolo 18 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato».

Metto ai voti l'articolo 19 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 17 del testo approvato dal Senato. Ricordo però che tale articolo 17 è stato collocato (con identica formulazione del comma 1 e con diversa formulazione dei commi 2 e 3) quale articolo 23 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno propone il ripristino dell'articolo 17, procediamo nell'esame degli articoli.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 18 del testo approvato dal Senato. Ricordo però che tale articolo 18 è stato collocato (con diversa formulazione dei commi 1 e 2 e con l'aggiunta dei commi 3, 4 e 5) quale articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno propone il ripristino dell'articolo 18, procediamo nell'esame degli articoli.

L'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

(Modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295)

1. Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della citata legge n. 295 del 1978, è elevato a lire 100 milioni.

3. Il sesto comma dell'articolo 68 della citata legge n. 295 del 1978, è sostituito dai seguenti:

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori».

Metto ai voti l'articolo 21 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 22:

Art. 22.

(Modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13)

1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP».

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 23:

Art. 23.

(Liquidazione delle società di mutuo soccorso)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo

soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Ricordo che tale articolo 23 corrisponde (con identica formulazione del comma 1 e con diversa formulazione dei commi 2 e 3) all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 24:

Art. 24.

(Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza)

1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all'azionista che detiene il controllo una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione delle azioni o quote di cui all'articolo 10, comma 2, per il primo triennio di attività.

2. È nullo il trasferimento delle azioni o quote di controllo di cui al comma 1 eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ringrazia la Commissione per il determinante contributo dato all'approvazione di un provvedimento così importante per il nostro mercato assicurativo e più in generale per il nostro mercato finanziario. Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge al mosaico della legislazione esistente, sulla quale hanno recentemente interagito la legge *antitrust*, quella relativa alle banche pubbliche e quella relativa alle SIM. Tutte queste nuove leggi non solo daranno maggiore trasparenza al settore, ma ci consentiranno di adeguare il mercato assicurativo all'evoluzione del processo di integrazione comunitaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

È approvato.

«Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» (2507), approvato dalla Camera dei deputati

«Disposizioni concernenti il cofinanziamento Cee del programma di metanizzazione del Mezzogiorno» (2558), di iniziativa del senatore Tagliamonte
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno», di iniziativa del senatore Tagliamonte.

Riprendiamo l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Vorrei preliminarmente chiedere alcuni chiarimenti sulla procedura che questa Commissione intende adottare: ricordo infatti che, accanto al disegno di legge n. 2507, già approvato dalla Camera dei deputati, è sottoposto al nostro esame anche il documento recentemente approvato dal Consiglio dei ministri in materia di risparmio energetico. Anzi, ricordo che il ministro Battaglia ha personalmente illustrato il suddetto documento in questa Commissione.

È evidente perciò che noi ci troviamo di fronte ad un *iter* che comporta novità non indifferenti nell'ambito delle procedure usuali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge presentato dal senatore Tagliamonte sulla metanizzazione del Mezzogiorno è stato esaminato separatamente dal disegno di legge n. 2507, sul quale il Governo ha presentato alcuni emendamenti.

Il documento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in materia di risparmio energetico trova riscontro negli emendamenti governativi, sui quali il relatore Vettori aveva già motivato fondate riserve tanto da chiedere di affrontare in altra sede l'intera materia.

Al riguardo anche il Governo si è dichiarato disponibile a ritirare gli emendamenti.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Il relatore ha pregato la Commissione di riflettere prima di esaminare gli emendamenti governativi tendenti ad inserire gli articoli aggiuntivi 24-bis, 24-ter e 24-quater, presentati dal Ministro in aggiunta a quanto già deliberato dal Consiglio dei Ministri. Tale documento non tiene conto dell'auspicata riforma dell'ENEA, nè del disegno di legge presentato dal senatore Tagliamonte, nè di altri provvedimenti, come quello da noi approvato concernente i collaudi.

La novità della proposta governativa sta nel recepimento dell'impegno comunitario, ma occorre una stima affidabile e credibile senza scaricare la colpa sulle centrali multicom bustibili che ancora non funzionano.

Ritengo che i progetti delle centrali termoelettriche vadano finanziati con provvedimenti sul risparmio energetico e non con un inasprimento delle tariffe elettriche, che diventa un onere per l'utente senza il ricorso invece ad una seria politica tariffaria.

La proposta del Governo dovrebbe autocompensarsi almeno in coerenza con una linea di politica energetica, proponendo l'azzeramento del canone di derivazione per l'uso idroelettrico o quanto meno la riduzione alla misura precedente l'ultimo ed improvvido aumento effettuato con decorrenza 1° gennaio 1990.

Per queste ragioni il relatore prega il Governo di ritirare gli emendamenti presentati. Ogni eventuale integrazione va meglio ponderata e bisogna operare un'attenta riflessione.

Il relatore ricorda alla Commissione che dobbiamo dare una risposta politica ed una copertura finanziaria agli interventi già programmati che giacciono presso il Ministero.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In considerazione delle argomentazioni testè esposte il Governo dichiara di ritirare i propri emendamenti.

PONTONE. Onorevoli colleghi, vorrei sottolineare la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge del senatore Tagliamonte in materia di metanizzazione indipendentemente dal disegno di legge governativo. Al riguardo vorrei richiamare le osservazioni espresse dalla Commissione parlamentare per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; in quella sede tutti i Gruppi alla unanimità hanno chiesto che il disegno di legge n. 2558 venisse esaminato separatamente per evitare che un abbinamento con il disegno di legge n. 2507 potesse comportare il rischio di non poterli approvare entro la data del 31 dicembre 1990, perdendo i fondi stanziati al riguardo dalla CEE.

Tutti i Gruppi politici si sono impegnati in questa direzione.

PRESIDENTE. Ritengo che sia possibile approvare sollecitamente le disposizioni inerenti la metanizzazione nell'ambito del disegno di legge sul risparmio energetico.

ALIVERTI. Le norme relative alla metanizzazione del Mezzogiorno devono diventare legge e questa non è soltanto preoccupazione del nostro Gruppo ma dell'intera Commissione.

Ritengo che, se dovessimo fare una verifica sulla convenienza e sugli strumenti immediati più idonei, allo stato degli atti risulterebbe opportuno approvare il disegno di legge sul risparmio energetico; infatti, l'altro ramo del Parlamento si è impegnato ad affrontarlo contestualmente al suo arrivo.

Questo disegno di legge per noi riveste quella sicurezza matematica che invece non presenta l'altro disegno di legge: non sappiamo come e quando sarà recepito dalla Camera dei deputati, non conosciamo i calendari dei lavori delle Commissioni competenti.

Alla luce dei fatti ritengo che le mie preoccupazioni siano realistiche e pertanto mi associo al parere espresso dal presidente Cassola.

GIANOTTI. Il testo al nostro esame è sostanzialmente soddisfacente ed è stato precedentemente oggetto di particolare attenzione da parte nostra. La Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche rispetto all'originale stesura governativa; noi ci esprimiamo favorevolmente su tali modifiche, anche se a nostro parere è necessario procedere ad ulteriori cambiamenti, come è stato ricordato dal relatore nella seduta di ieri. Tali cambiamenti devono soprattutto essere rapportati a dati di cui la Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento non poteva avere contezza nel momento in cui ha approvato il provvedimento.

Non mi soffermerò quindi su un testo che abbiamo già ampiamente discusso e mi limiterò a svolgere due semplici osservazioni. Debbo anzitutto ricordare i problemi relativi alle cosiddette istituzioni di Governo del settore energetico. Come ho già detto, il Ministro dell'industria ha recentemente illustrato alla nostra Commissione un documento relativo al risparmio energetico, che aveva poi indotto il Sottosegretario a presentare quegli emendamenti che poco fa sono stati ritirati. In quella occasione noi chiedemmo al Ministro come il Governo intendeva risolvere il problema sia alla luce del disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione ed attualmente sottoposto all'esame della Camera, sia alla luce del disegno di legge relativo al risparmio energetico. Il Governo non ci ha però fornito risposte soddisfacenti, fondandosi sempre sulla logica del «tirare a campare».

La seconda osservazione è relativa agli emendamenti testè ritirati dal sottosegretario Fornasari. In essi è contenuta la proposta di istituire un'imposta ecologica riguardante le emissioni di anidride carbonica. Voglio ricordare che ormai l'idea di istituire simili imposte è diffusa non solo in Italia, ma anche nelle due opposte sponde dell'Atlantico. Noi riteniamo che questa strada possa essere utilmente seguita.

Inoltre negli emendamenti governativi si prevedono entrate consistenti che potrebbero finanziare ampi programmi di risparmio

energetico, di ricerca e messa in opera di fonti di energia alternative. Nel corso della sessione di bilancio abbiamo riscontrato notevoli difficoltà nel reperire nuove possibilità di finanziamento. Vorrei quindi capire come il Governo intende concretamente agire su questo terreno.

Vorrei inoltre sapere dal Governo cosa intenda fare a proposito di quell'imposta ecologica proposta negli emendamenti successivamente ritirati. Pensa forse di riproporla? Ed entro quali limiti temporali? Vorrei inoltre sapere dal Governo se si prevedano programmi ingenti tendenti a finanziare il risparmio energetico e la messa in opera di nuove fonti di energia. Nel corso dell'esame della legge finanziaria il Governo è stato molto avaro nell'accogliere gli emendamenti dell'opposizione. Però, se veramente vogliamo elaborare ed attuare un risparmio energetico rilevante, è necessario che il Governo presenti rapidamente una proposta concreta. Infatti noi temiamo seriamente che il ritiro di tali emendamenti significhi un rinvio alle calende greche, significhi mettere in seria discussione il programma di risparmio energetico.

PRESIDENTE. Personalmente vorrei esprimere soddisfazione per il ritiro degli emendamenti governativi che a mio parere non corrispondevano agli interessi che si intendono perseguire. Infatti, come ho avuto occasione di precisare nel corso dell'esame della Tabella relativa al Ministero dell'industria, non si faceva riferimento ad una tassa ecologica, bensì ad una tassa da accollare agli utenti del servizio pubblico. Perciò essa non si inseriva nel piano generale che si intende porre in essere.

MANCIA. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento all'articolo 5 in materia di scorte petrolifere: infatti, alla Camera, la soluzione che avevamo adottato in Commissione è stata recepita e pertanto non è necessario approvare in questa sede un identico emendamento.

Sulla base delle considerazioni esposte ed alla luce dei precedenti interventi dei colleghi avverto che ho presentato il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

premessi che il problema del razionale impiego dell'energia e delle fonti rinnovabili è collegato anche alla formazione di quadri e alla diffusione di tecnologie adeguate;

constatata l'esistenza di scuole specializzate nelle "tecniche per il risparmio energetico", che rilasciano un diploma dopo due anni di corso,

invita il Governo

a favorire, in armonia con gli indirizzi più volte formulati dalla CEE e recepiti nelle premesse del PEN, l'istituzione nelle università di corsi di diploma (la cosiddetta "laurea breve") specificamente rivolti all'uso razionale dell'energia e allo sviluppo delle fonti rinnovabili».

(0/2507-2558/1/10)

MANCIA

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accolgo l'ordine del giorno presentato dal senatore Mancina. La questione della cosiddetta «laurea breve» trova già rispondenza nel comportamento amministrativo.

GIANOTTI. Signor Presidente, avverto che ho presentato, insieme ai colleghi Baiardi, Cardinale e Margheri, il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato

impegna il Governo

a istituire un ente grandi rischi industriali con il compito di:

- 1) controllare la sicurezza e la protezione sanitaria e ambientale degli impianti produttivi industriali ad elevato rischio potenziale;
- 2) controllare la sicurezza e la protezione sanitaria e ambientale dei grandi impianti energetici alimentati da fonti convenzionali;
- 3) controllare l'impiego per usi civili delle sostanze radioattive, l'impatto sanitario e ambientale e assicurare la protezione dall'inquinamento derivante dall'impiego di sostanze radioattive;
- 4) elaborare, coordinare e realizzare i piani di smantellamento degli impianti di produzione di energia nucleare, garantendo la protezione sanitaria delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti;
- 5) elaborare, aggiornare e coordinare i piani di emergenza in caso di situazioni di rischio potenziale».

(0/2507-2558/2/10)

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, MARGHERI

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'ordine del giorno presentato dal senatore Gianotti ed altri mi sembra assolutamente improponibile e prego i presentatori di ritirarlo.

Vorrei richiamarmi a discussioni precedentemente avvenute in cui la materia è già stata trattata e accantonata. Proprio questa Commissione ha chiesto al Governo di non affrontare ulteriori questioni. Ed allora se il Parlamento, che detiene il potere legislativo, dichiara che di una certa questione non intende occuparsene, perchè adesso chiede a terzi di occuparsene?

Ricordo che la trattazione e il relativo accantonamento sono stati chiesti da codesta Commissione in occasione dell'esame dell'altro disegno di legge di attuazione del Piano energetico nazionale, nonché dei disegni di legge di riforma dell'ENEA.

GIANOTTI. Non ricordo assolutamente come e quando questa Commissione abbia chiesto al Governo di non occuparsi della materia.

Chiedo comunque al Governo di poterne ancora discutere, di non chiudere l'argomento. Vorrei ricordare inoltre che alla Commissione attività produttive della Camera il mio Gruppo politico pensa di

proporre un ordine del giorno collegato alla legge di riforma dell'ENEA.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA